

## **SCUOLA FORENSE 2018//2019**

**INCONTRO DEL 18/11/'19 16.30/18.30**

**avv. R. Pellizzato**  
**avv. Arianna Pistolato**  
**avv. M. Stigliano Messuti**

### **ESERCITAZIONE**

Si tratta di un caso discusso al torneo di retorica forense Scacco d'Atto svoltosi a Viterbo a giugno scorso.

Divideremo l'aula in tre gruppi:

- un gruppo assumerà il ruolo di Tizia e del suo legale,
- un altro il ruolo del legale rappresentante della Asl 1 del Comune di Beta e del suo legale,
- il terzo sarà composto dal Tribunale che pronuncerà la decisione.

Simuleremo pertanto due colloqui avvocato/cliente: uno fra Tizia e il suo legale, l'altro fra il legale rappresentante della Asl 1 del Comune di Beta e il suo legale.

Alla fine il terzo gruppo pronuncerà la decisione.

**Si raccomanda la lettura e l'esame delle sentenze citate in calce alla traccia.**

Tizia, infermiera specializzata in ostetricia, sposata con Caio da 6 anni, nel mese di settembre del 2018, dopo aver dato alla luce il proprio quartogenito, decideva di sottoporsi ad un intervento di sterilizzazione mediante chiusura delle tube.

La donna sceglieva di affidarsi alle cure dei professionisti del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ASL 1 del Comune di Beta presso cui lavorava.

Nonostante l'intervento, però, la donna, il 6 gennaio 2019, scopriva di essere nuovamente in gravidanza, alla sesta settimana.

Tizia, infatti, dopo aver subito l'intervento non aveva adottato alcuna misura contraccettiva, in quanto il personale sanitario che aveva praticato l'intervento non aveva in alcun modo informato la donna sulla possibilità che l'operazione potesse, comunque, non sortire un perfetto effetto contraccettivo.

Tizia, quindi, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di conciliazione ex art. 8, comma 2, L.24/2017, decideva di agire contro l'Azienda Sanitaria Locale 1 del Comune di Beta .

In particolare la donna asseriva di aver subito un danno patrimoniale da identificarsi nelle spese, anche mediche, affrontate per portare a termine l'ulteriore gravidanza, nonché nelle spese che, unitamente al proprio coniuge, avrebbe dovuto sostenere per istruire, educare e mantenere l'ultimogenito. Il danno non patrimoniale veniva invece rinvenuto nella lesione del diritto all'autodeterminazione della donna, per mancata acquisizione del consenso informato.

L'Azienda sanitaria, di contro, ritualmente costituitasi in giudizio, quanto ai danni patrimoniali, sosteneva che la donna avrebbe potuto interrompere la gravidanza nei termini previsti dalla legge 194/1978.

Quanto al danno non patrimoniale, invece, il legale dell'Azienda, riteneva che la condotta dei sanitari non avrebbe prodotto, nel caso di specie, un danno giuridicamente rilevante, in quanto la donna, in ragione della professione svolta, era già perfettamente informata delle conseguenze dell'intervento cui aveva, volontariamente, deciso di sottoporsi.

Il candidato, dopo aver svolto brevi cenni sul consenso informato in campo medico, assuma le vesti:

- Del legale di Caia;
- Del legale dell'ASL 1 del Comune di Beta.

N.b. Per ragioni di opportunità si precisa che l'attrice **non** si è avvalsa della possibilità (ex art. 12 L. 24/2017) di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione.

➤ **Riferimenti giurisprudenziali:**

- **Cass., sez. III, 22.8.2018 n. 20885**
- **Cass., Sez. III, 19.7. 2018, n. 19199**
- **Cass., sez. III, 27/03/2018 n. 7516**